

No, le liquidazioni totali sono effettuate al fine di esaurire tutta la merce a seguito di:

- cessazione dell'attività: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima 13 settimane;
- trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima 13 settimane;
- trasferimento dell'azienda in altro locale: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima 13 settimane;
- trasformazione o rinnovo dei locali: si può effettuare per una sola volta in ciascun anno solare per una durata massima 6 settimane. L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio (per consentire la trasformazione o il rinnovo) per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e comunque per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria e non può essere effettuata nei 30 giorni antecedenti la vendita di fine stagione.

La comunicazione deve pervenire al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione